

9.2.2.1 Contenzioso interno – competenza centrale e rappresentanza in giudizio

Indice:

- a. Introduzione
- b. Procedimento
- c. Adempimenti successivi all'emissione della sentenza
- d. Normativa di riferimento

Per contenzioso “interno” si intende il contenzioso che vede come parti del giudizio l'amministrazione da un lato e un proprio dipendente dall'altra, sia in servizio sia in quiescenza.

a. Introduzione

Relativamente alle cause di lavoro dei dipendenti, la competenza alla redazione della relazione, ovvero la competenza alla redazione della memoria di costituzione nel caso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato declini la rappresentanza diretta all'amministrazione, sono di competenza dell'Ufficio XIV Contenzioso del lavoro e pensionistico presso il MEF – DAGPS – DP.

Agli Uffici periferici spetteranno, eventualmente i soli adempimenti di rappresentanza e di accesso alle Cancellerie del Giudice del Lavoro.

b. Procedimento

Alla luce del quadro normativo attuale ne consegue che:

- il ricorso ed il decreto devono essere notificati all'amministrazione nel domicilio legale presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- l'Avvocatura deve darne tempestiva comunicazione all'amministrazione competente, comunicando se intende o meno assumere la difesa;
- nell'eventualità (eccezionale) che ritenga di assumere la rappresentanza, l'Avvocatura chiede contestualmente una relazione dettagliata sui fatti di causa;
- diversamente, trasmette l'atto notificato rappresentando la necessità che l'attività difensiva sia curata direttamente dall'amministrazione convenuta in giudizio.

In tal caso, occorrerà prendere immediati contatti con l'Ufficio XIV Contenzioso del Lavoro e Pensionistico presso il MEF – DAGPS – DP, cui dovrà essere trasmesso il tutto a vista per gli adempimenti di competenza.

Nel caso in cui, diversamente, la causa involga questioni prettamente interne alla sede periferica, sarà opportuno inviare la documentazione ricevuta dall'Avvocatura unitamente ad una succinta relazione in cui la RTS rappresenterà le ragioni ostative all'accoglimento del ricorso e comunque ogni notizia utile a dimostrare l'infondatezza della domanda azionata dal dipendente, onde consentire al predetto Uff. XIV di predisporre gli adempimenti conseguenti.

La competenza dunque è dell'Ufficio XIV Contenzioso del lavoro ma, nel caso in cui l'Avvocatura abbia declinato in favore dell'amministrazione il potere di rappresentanza giudiziale, le RTS, per questioni logistiche, saranno comunque “ordinariamente” interessate dal prosieguo.

Infatti, solitamente e salvo rarissime eccezioni, l'ufficio XIV predisporrà la memoria difensiva e l'atto di delega per l'udienza e la trasmetterà, unitamente agli allegati ritenuti utili per le sorti del giudizio, prevalentemente a mezzo PEC, al funzionario o dipendente della RTS appositamente designato e delegato per la rappresentanza in giudizio.

A ricezione avvenuta, il delegato dovrà procedere alla collazione del fascicolo di parte inserendo nell'ordine, la memoria difensiva e di costituzione debitamente sottoscritta, l'atto notificato, la

lettera dell'Avvocatura che declina il potere di rappresentanza, l'atto di delega ministeriale e a seguire i vari allegati.

Il tutto dovrà essere ben spillato unitamente all'indice atti. All'interno del fascicolo poi, dovranno essere inserite tante copie libere della memoria difensiva e di costituzione quante sono le controparti più una per il Giudice.

Immediatamente dopo, il fascicolo dovrà essere depositato nella Cancelleria del Giudice avendo cura di rispettare il termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata onde non incorrere nelle preclusioni di cui al terzo comma dell'art. 416 c.p.c..

c. Adempimenti successivi all'emissione della sentenza

E' appena il caso di segnalare che la rappresentanza diretta in giudizio è limitata al solo primo grado e postula la necessità, per il ricorrente non soddisfatto dalla sentenza di primo grado, di notificare il ricorso in appello direttamente all'amministrazione statale che si è difesa personalmente o tramite un proprio funzionario anche se questa è rimasta contumace nel giudizio di opposizione.

In tali casi, assunte le necessarie disposizioni dall'Uff. XIV Contenzioso del Lavoro, il ricorso in appello unitamente all'integrale fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado, dovranno essere trasmessi all'Avvocatura Distrettuale dello Stato con una nota di accompagnamento in cui si segnaleranno le eventuali osservazioni sulla sentenza e/o sui motivi di gravame proposti dall'appellante.

Parimenti, le sentenze sfavorevoli all'amministrazione dovranno essere trasmesse all'Avvocatura Distrettuale dello Stato con una nota di accompagnamento in cui si rappresenterà la necessità di appellare la sentenza di primo grado ed in cui si segnaleranno i motivi per i quali si ritiene che la sentenza debba essere riformata.

Il termine breve per la proposizione dell'appello è di appena 30 giorni dalla notifica della sentenza, se operata dal sanzionato. Intuitivamente, le sentenze saranno notificate dal sanzionato solo in caso di accoglimento integrale o parziale dell'opposizione e quindi le sentenze notificate andranno trattate a vista perché il tempo materiale per l'eventuale proposizione dell'appello da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato è davvero limitato.

Il termine per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado è costituito dagli "ordinari" 30 giorni per la sentenza notificata ad istanza della controparte o, in mancanza di notifica, sei mesi dal deposito della sentenza in Cancelleria.

Per i giudizi instaurati precedentemente all'entrata in vigore della Legge 69/2009 il termine lungo è di dodici mesi maggiorati del periodo di 45 giorni di sospensione feriale.

d. Normativa di riferimento

- ✓ Art. 416 c.p.c.
- ✓ Legge 69/2009